



CITTA' DI MESERO

Città Metropolitana

Deliberazione N. 7
In data 17-04-2023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta Pubblica

Oggetto:	ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2023 TARIP, DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE
-----------------	--

L'anno duemilaventitre, addì diciassette del mese di aprile alle ore 21:00 nella Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello risultano:

DOTT.GARAVAGLIA DAVIDE	P	VILLA PAOLO	P
ZOIA ANNALISA	P	FUSE' FILIPPO	P
PAGANI MATTEO	P	BERTARELLI GIORGIO ATTILA	P
CALCATERRA ALESSANDRO	P	TEMPORITI BARBARA	A
BISSACCO STEFANO	P	MOLLA SOFIA	P
BAROLI STEFANO	P	CHIODINI GIOVANNI	P
BERRA ASSUNTA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il DOTT.SSA SACCO DANIELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. DOTT.GARAVAGLIA DAVIDE nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Oggetto: ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2023 TARIP, DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'indifferibilità e urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Ritenuta la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, detta la disciplina della propria organizzazione;

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, anche da postazioni diverse;

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020;

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr.15 del 30.07.2022 con la quale si disciplina la modalità della seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza;

Dato atto che nella presente seduta:

- ❖ partecipa alla seduta in modalità di videoconferenza **l'Assessore Villa Paolo**;
- ❖ è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- ❖ è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Si procede all'esame della proposta.

Quindi,

Espone il Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il quadriennio 2022-2025 ed in particolare espone, per il 2023, un costo complessivo di € 539.475,06=.

Considerato che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, a seguito delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere, in via transitoria anche per l'anno 2023, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata “Attività industriali con capannoni di produzione” al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Ritenuto quindi di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 60% a carico delle utenze domestiche;
- 40% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto inoltre, di confermare i parametri Ka e Kc per la determinazione delle tariffe unitarie, come riportate nella Relazione allegata alla presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- Limite massimo di variazione annuale: 1,60 %
- Crescita entrate prevista 2023/2022: 1,57 %

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/09/2014 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, sulla presente deliberazione, ha espresso *parere favorevole*, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, c.1 del D.lgs. n. 267/2000);

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;

Risultano presenti n.12 Consiglieri

Consiglieri presenti e votanti n. 12
Astenuti n. 3 (Fusè, Molla, Chiodini)
Voti favorevoli n. 9

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 02/05/2022, valido per il quadriennio 2022-2025;
- 3) di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
 - 60% a carico delle utenze domestiche;
 - 40% a carico delle utenze non domestiche;
- 4) di confermare i parametri Ka e Kc per la determinazione delle tariffe unitarie, come riportate nella Relazione allegata alla presente deliberazione;
- 5) di dare atto che con i parametri di cui ai punti precedenti è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

Successivamente, data l'urgenza,

Consiglieri presenti e votanti n. 12
Astenuti n. 3 (Fusè, Molla, Chiodini)
Voti favorevoli n. 9

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Oggetto: ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2023 TARIP, DETERMINAZIONE DEI
PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE**

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Si esprime parere in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente deliberazione.

Mesero,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GARAVAGLIA MIRKO

Si esprime parere in ordine alla regolarità ECONOMICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GARAVAGLIA MIRKO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT.GARAVAGLIA DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SACCO DANIELA

PUBBLICAZIONE

Si attesta la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi

Mesero, li 09-05-2023

AMMINISTRATIVA
DANIELE

F.to **IL RESPONSABILE AREA**
DOTT. BORTOLAZZI

[X] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

F.to: **IL SEGRETARIO COMUNALE**

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è:

[] Stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ovvero dal giorno _____ al giorno _____ ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

[] Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del comma 3^a dell'art. 134 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

Mesero, li

F.to: **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 09-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SACCO DANIELA